

Verifica della vigilanza degli impianti a fune con particolare attenzione al finanziamento dello smantellamento

Ufficio federale dei trasporti

L'essenziale in breve

A fine 2021 in Svizzera erano in funzione circa 2450 impianti a fune. Di questi, circa 660 dispongono di una concessione federale e sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Nell'ambito del traffico regionale viaggiatori (TRV), la Confederazione e i Cantoni ordinano e indennizzano congiuntamente 34 impianti a fune. Per la concessione e la vigilanza dei rimanenti impianti a fune sono responsabili i Cantoni.

Se l'esercizio di un impianto a fune cessa definitivamente, l'impianto dev'essere smantellato a spese del proprietario, conformemente all'articolo 19 della legge sugli impianti a fune. A causa degli attuali cambiamenti climatici aumenta la probabilità che gli impianti a fune che si trovano ad altitudini basse e medie debbano essere smantellati per mancanza di neve.

Alla luce di tali considerazioni, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato se la vigilanza degli impianti a fune con particolare attenzione allo smantellamento avvenga in funzione dei rischi e in maniera generalizzata. Il CDF ha svolto un audit parallelo insieme ai Servizi cantonali di controllo delle finanze di Lucerna, San Gallo, Vallese e Vaud. Esso si è occupato della verifica dell'UFT, mentre i Servizi cantonali di controllo delle finanze hanno controllato le autorità di vigilanza degli impianti a fune soggette a una concessione cantonale.

La vigilanza è strutturata in maniera analoga in entrambi i livelli federali. Le autorità di vigilanza dispongono di banche dati sugli impianti a fune. La vigilanza finanziaria viene effettuata in conformità alle prescrizioni della legislazione sui sussidi solo nel caso delle imprese di trasporto a fune che ottengono fondi dall'ente pubblico. Il rischio che l'ente pubblico debba partecipare a costi di smantellamento di impianti a fune il cui esercizio è stato cessato definitivamente è tuttavia contenuto.

La vigilanza dell'UFT sugli impianti a fune funziona; l'eventuale cofinanziamento di smantellamenti necessita di ulteriori precisazioni

L'UFT gestisce le imprese di trasporto a fune vigilate nonché i loro impianti in varie banche dati a causa di diverse esigenze informative. Un confronto tra le informazioni contenute nelle banche dati mostra scostamenti minimi (ad es. diverso stato) che possono tuttavia essere chiariti. Non vi sono indizi che indichino incompletezze negli elenchi degli impianti a fune.

La vigilanza finanziaria delle imprese di trasporto a fune con funzione di collegamento tra località (TRV) avviene mediante piani e analisi dei rischi. Gli impianti a fune senza tale funzione di collegamento non sono esplicitamente soggetti a vigilanza finanziaria poiché generalmente non ricevono alcun sostegno finanziario dall'ente pubblico. Durante la fase di esercizio, la sorveglianza tecnica in materia di sicurezza degli impianti a fune soggetti a concessione federale è garantita in modo orientato al rischio.

Finora tutti gli smantellamenti di impianti a fune il cui esercizio è stato cessato definitivamente sono stati attuati dai proprietari senza alcuna partecipazione della Confederazione. Una perizia giuridica interna all'UFT attesta l'esclusione della Confederazione alla partecipazione ai costi di smantellamento per gli impianti a fune senza funzione di collegamento tra località. Per gli impianti a fune con funzione di collegamento tra località, la partecipazione ai costi deve essere esaminata a seconda dei casi e non può essere del tutto esclusa. Il CDF ha formulato una raccomandazione per chiarire la fattispecie.

Le autorità cantonali esercitano la sorveglianza sulle imprese di trasporto a fune; rischio minimo di una partecipazione cantonale ai costi di smantellamento

Generalmente i risultati dei sondaggi presso le autorità di vigilanza cantonali corrispondono agli esiti delle verifiche da parte dei Servizi cantonali di controllo delle finanze.

Le autorità di vigilanza cantonali gestiscono elenchi degli impianti a fune. La qualità dei dati ha ancora margine di miglioramento.

Non esiste una base legale per l'attuazione di una vigilanza finanziaria generale sulle imprese di trasporto a fune. Le imprese di trasporto a fune sovvenzionate sono soggette alla vigilanza nell'ottica della legislazione sui sussidi. La sorveglianza sulla sicurezza degli impianti a fune durante la fase d'esercizio sottostà al Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie. L'attuazione avviene in modo orientato ai rischi.

Se un proprietario di un impianto a fune non è in grado di finanziare lo smantellamento, si applica il principio di accessione: i costi devono essere assunti dal proprietario del fondo. Se anche quest'ultimo è insolvente, i Cantoni non escludono la possibilità che siano loro o i Comuni a doversi assumere i costi di smantellamento. Tuttavia, il rischio di una partecipazione a eventuali costi di smantellamento è considerato esiguo.

Testo originale in tedesco